


PREMESSA

Il nuovo regolamento europeo sulle sostanze chimiche REACH, (GUE L. 396 del 30/12/2006), ha portato numerosi cambiamenti nella legislazione comunitaria riguardo la produzione, commercializzazione ed utilizzo degli agenti chimici. Tali modifiche andranno inevitabilmente ad incidere, a diversi livelli, sul sistema di prevenzione dei rischi per la salute in ambiente lavorativo. Alcuni studi prospettici (Grafico 1) [1], affidati dalla Commissione Europea a gruppi di ricercatori, riguardo i potenziali effetti positivi dell'adozione del nuovo Regolamento, hanno stimato una riduzione significativa di alcune tra le più numerose malattie professionali entro il 2018, anno in cui il REACH andrà completamente a regime.




(EUROSTAT, 2004)

DIMENSIONI DEL PROBLEMA

L'industria chimica europea rappresenta la prima industria chimica mondiale con un giro di affari stimato attorno ai 586 miliardi di euro; la grande maggioranza di queste imprese (96%) è costituita da piccole e medie aziende anche se più del 70% della produzione è assicurata da poche multinazionali (Bayer, Shell, BASF).

L'Agenzia Europea per la sicurezza sul lavoro ha evidenziato che il 21% dei lavoratori in Europa sono esposti a sostanza cancerogena, il 22% respirano fumi e vapori tossici durante il lavoro, il 16% viene a contatto con sostanze pericolose per 1/4 dell'orario lavorativo. Circa 100.000 diverse sostanze chimiche sono registrate nel mercato comunitario e di queste circa il 30% viene commercializzato in quantità superiori alla tonnellata. La Commissione Europea ha rilevato come di questi agenti chimici le infor-

mazioni riguardo le caratteristiche tossicologiche e di sicurezza sono spesso scarse o completamente assenti (Grafico 2), a causa della pregressa normativa comunitaria che consentiva a prodotti definiti "esistenti", cioè presenti sul mercato già prima del 1981, di continuare ad essere utilizzati seppur in assenza di informazioni sugli effetti sulla salute [2]. Questi dati ribadiscono e sostengono la necessità di una politica di gestione del rischio proveniente da sostanze chimiche rigorosa ed attenta alla salute dei lavoratori ed orientata alla sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che lo è meno, che costituisce uno degli elementi cardini del nuovo regolamento europeo [3]. Il REACH intende ovviare a questa situazione con l'esplicito obiettivo di assicurare un alto livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.



(Pickvance S. et al., 2005)

REACH

Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals.

Circa 30.000 sostanze fabbricate e importate in UE in quantità superiore a 1 tonnellata saranno registrate [4]. Tale normativa prevede:

- **La Registrazione:** produttori ed importatori hanno l'obbligo di fornire all'Agenzia Europea sui *Chemicals* informazioni sulle sostanze prodotte e/o importate in quantità superiore a 1 tonnellata e dovranno valutare i rischi di produzione e di utilizzazione. Per sostanze al di sopra di 10 ton/a è richiesto un Rapporto di Sicurezza Chimica che deve contenere anche la valutazione del rischio fatta sulla base degli scenari di esposizione/uso.
- **La Valutazione:** della qualità dei dossier di registrazione, rispetto a quanto richiesto dal REACH e ai test sperimentali eseguiti per l'ottenimento delle informazioni tossicologiche e della sostanza.

► **L'Autorizzazione:** prescinde dai quantitativi commercializzati, è richiesta per sostanze ad elevata pericolosità quali: cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione di categoria 1 e 2; tossici persistenti bioaccumulabili; Interferenti endocrini.

IMPATTO SUL SISTEMA DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO

I rischi chimici non sono facilmente identificabili attraverso una percezione immediata e, nella maggior parte dei casi, il livello reale delle attività di prevenzione è stabilito dalle informazioni allegare al prodotto: etichetta e scheda dati di sicurezza. È evidente come un miglioramento delle regole di mercato non si tradurrà automaticamente in un miglioramento di tutti gli aspetti della prevenzione nei luoghi di lavoro; sono infatti decisive, per stabilire il livello di protezione da adottare, le condizioni concrete di utilizzazione delle sostanze, ma una riforma strutturale e sistematica, come quella che è stata introdotta, creerà condizioni senz'altro più favorevoli all'attività di prevenzione come:

- **Maggiori informazioni:** gli obblighi di registrazione e valutazione si tradurranno in maggiori informazioni soprattutto legate alla classificazione di pericolosità delle sostanze ed ai loro effetti sulla salute. La diffusione più sistematica delle informazioni dovrebbe consentire una maggiore responsabilizzazione dei vari protagonisti (dal produttore agli utenti finali, dal datore di lavoro ai lavoratori) e sollecitare una più attenta e rigorosa esecuzione della valutazione del rischio chimico.
- **Verrà stimolata la sostituzione delle sostanze più pericolose.**
- **Utilizzatori a valle inclusi nel sistema:** questi dovranno comunicare in maniera attiva con i loro fornitori nella de-

finizione di tutti gli scenari di utilizzazione "sicura", che dovranno essere individuati e descritti. Bisognerà verificare se la scheda di sicurezza che accompagna la sostanza comprenda adeguatamente gli usi che intendono farne, altrimenti potranno chiedere ai loro fornitori di ricomprendere le loro utilizzazioni nel rapporto di sicurezza chimica.

- **Trasparenza:** viene introdotto un certo grado di trasparenza, richiedendo che le informazioni disponibili sulle sostanze registrate, salvo quelle legate al segreto industriale, possano essere pubblicamente reperibili.

LA TEMPISTICA

Ciascuno stato membro ha identificato l'autorità competente in materia – per l'Italia il Ministero della Salute – ed è stata attivata la rete di scambio di informazioni tra industrie ed utilizzatori a valle in modo da stilare correttamente le nuove schede di sicurezza da allegare ai prodotti. Dal 1° giugno al 31 dicembre 2008 si è assistito alla fase "phase in" con la pre-registrazione delle sostanze chimiche utilizzate, opportunità per l'industria di semplificare le procedure di registrazione per i prodotti impiegati comunemente. Dal 1° gennaio 2009 si è entrati nella fase di registrazione vera e propria che seguirà la tempistica illustrata in Tabella 1.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- *Regolamento CE n. 1907/2006 (GUE L. 396 del 30/12/06; GUE L. 136/3 del 29/5/2007)*.
- *Regolamento CE n. 987/2008-modifica agli allegati IV e V del Reg. CE 1907/2006.*
- *Regolamento CE n. 134/2009- modifica dell'allegato XI del Reg. CE 1907/2006.*

Tabella 1		
SOSTANZE DA REGISTRARE	STIMA DEL NUMERO DI PRODOTTI CHIMICI DA REGISTRARE	ENTRO
Prodotte/importate in quantità > 1000 ton/a <i>Cancerogene, mutagene e tossiche per il ciclo riproduttivo di cat. 1 e 2</i>	2.600	01/06/2010
Prodotte/importate in quantità > 100 ton/a	2.800	01/06/2013
Prodotte/importate in quantità > 1 ton/a	24.600	01/06/2018

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Link utili: www.cefic.org • www.hesa.etui-rohs.org/uk/default.asp
Contatti: bruno.papaleo@ispesl.it

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- [1] EUROSTAT. *Work and Health in the European Union. A Statistical Portrait Data 1994-2002*. Luxembourg, 2004.
- [2] PICKVANCE, S., et al. *The Impact of REACH on Occupational Health with a Focus on Skin and Respiratory Diseases*. ETUI-REHS, 2005.
<http://hesa.etui-rehs.org/uk/publications/pub35.htm>
- [3] CEFIC. *Facts and Figures: The European Chemical Industry in a Worldwide Perspective*. 2005.
- [4] EUROPEAN COMMISSION. *Environmental Fact Sheet: REACH - A New Chemicals Policy for the EU*. 2006.
<http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/reach.pdf>

PAROLE CHIAVE

REACH; Agenti chimici; Normativa.